

COMUNE DI FIRENZE

Città Metropolitana di Firenze

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Servizi di architettura e ingegneria – Accordo Quadro CIG: 895582114A

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

TRA:

- l'Ing. Alessandro Dreoni, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune nonché ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "Committenza", "Stazione Appaltante"

E

- Ing. Alfredo Alunni Macerini, nato a [REDACTED] il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'operatore economico CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA Partita iva 00432690469 Codice

fiscale 00432690469, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese di Lucca al numero 94317, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come “Impresa affidataria”, o “affidataria”, o “appaltatore”;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2021/08151 è stato approvato lo schema del presente Accordo Quadro in oggetto, ed è stata disposta la determinazione a contrarre con ricorso all'affidamento diretto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, come di seguito descritti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;

- con la stessa determinazione dirigenziale, l'Accordo Quadro in questione è stato affidato alla CITTA' FUTURA S.C., sulla base di una offerta di ribasso del 35,21999 % sull'importo determinato per l'affidamento;

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune, da un lato, e l'Impresa affidataria, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, in esecuzione degli atti citati in premessa, conclude con la società CITTA' FUTURA S.C., che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 avente ad oggetto “*Servizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione*”

definitiva ed esecutiva impianti, direzione operativa, relazione per requisiti acustici, relazione energetica, relazione geologica, progettazione antincendio, coordinamento per la sicurezza in esecuzione,” alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all’offerta che l’impresa affidataria ha presentato e conservata sulla Piattaforma telematica START, nonché alle condizioni dei singoli atti attuativi che verranno stipulati in esecuzione durante la vigenza del presente contratto.

L’Ing. Alfredo Alunni Macerini, nei nomi, accetta l’esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

L’appaltatore si impegna ad eseguire ~~il~~ servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

L’appaltatore dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dai Responsabili dei singoli interventi, impegnandosi a confrontare tempestivamente con gli stessi le attività.

Con il presente Accordo Quadro, l’affidatario si obbliga a dare esecuzione a quanto richiestogli con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, i quali stabiliranno specificatamente i servizi da effettuare, i luoghi interessati, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri elementi utili per l’esecuzione dei servizi.

L’affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico di cui all’art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti applicativi in forma di moduli d'ordine il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Con ciascun modulo d'ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento.

I contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Il ricevimento del modulo d'ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi richiesti, la cui conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con l'accettazione e la successiva liquidazione della fattura il cui importo sarà preventivamente concordato con il RUP, sulla base delle effettive prestazioni svolte.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'Impresa affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel successivo art. 3.

L'inadempienza dell'Impresa appaltatrice a seguito del ricevimento a mezzo dei singoli moduli d'ordine, nonché alla presa in consegna dei servizi relativi ai singoli moduli d'ordine emessi in dipendenza del presente Accordo, darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2 – IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente

accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad Euro 47.841,20 oltre contributo previdenziale e IVA. Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3 e il calcolo dei costi relativi. Detto importo massimo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti ed è da intendersi fisso e invariabile. Il ribasso offerto pari al 35,21999 % viene applicato nell'ambito dei singoli contratti attuativi.

Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo stimato, che resta pertanto meramente presuntivo.

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione comunale;

- all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale;

- la direzione Operativa seguirà lo stato avanzamento dei lavori

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun modulo d'ordine.

ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dal momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo che l'importo massimo contrattuale venga raggiunto in

termine minore, pertanto in caso di raggiungimento della somma massima il contratto si risolve anticipatamente.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con moduli d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d'ordine per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.

Non potranno essere emessi moduli d'ordine dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

Le prestazioni professionali, relativamente a ciascun intervento, definite nei singoli contratti attuativi, dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:

- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva alla firma del contratto attuativo;

- progetto esecutivo cantierabile: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva all'approvazione del progetto definitivo.

- direzione operativa impianti seguirà lo stato di avanzamento dei lavori.

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio del servizio.

ART. 4 – PENALI

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista/i.

L'affidamento rientra fra i servizi di natura intellettuale. Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del

7/8/2008.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze,

ART. 8 - RAPPORTI

Resta inteso che: a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente appaltante; b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 9 - ASSENZA INCOMPATIBILITÀ

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e

con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Art. 10 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto e i relativi contratti applicativi, l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs., polizza fidejussoria n. 2022/13/6616730 emessa in data 17/01/2022 da Italiana Assicurazioni S.p.A. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha trasmesso in copia la Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio e coprono anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company S.A., numero polizza ~~XXXXXXXXXX~~ con massimale per sinistro € 3.000.000,00, depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere e comunque per tutta la durata dell'incarico.

ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

E' vietata la cessione del presente contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e negli organismi tecnico-amministrativi.

ART. 12 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'affidataria si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. Il Codice CIG principale riferito all'intervento è: 895582114A, per ogni singolo contratto attuativo sarà richiesto un cig derivato.

In particolare l'affidatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso con protocollo n. 16419 del 17/01/2022. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali subcontratti relativi ai servizi di cui trattasi; in tal senso l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i. Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 14 OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito

internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 15 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 16 RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa

nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore, in persona dell'Ing. Alfredo Alunni Macerini, come sopra costituito, si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori

che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 17 ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale e relativo indirizzo PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 18 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

ART. 19 MODALITA' E TEMPISTICHE PERIODO EMERGENZA

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente contratto.

Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma

esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscriventi.

ART. 20 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 64,00 (sessantaquattro/00) che riportano i seguenti numeri identificativi: 01190200235001 - 01190200234990 - 01190200234988 – 01190200234977 del 11/01/2022, come da dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'aggiudicatario (protocollo 16419/2022). Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 16 (sedici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 3; 4; 5; 7; 8; 9; 12 del presente contratto.



DREONI
ALESSANDRO
Comune di
Firenze/01307110484
21.01.2022 09:12:37
GMT+00:00

Per il Comune di Firenze – Il Dirigente Ing. Alessandro Dreoni (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore – Il Presidente CdA Ing. Alfredo Alunni Macerini (f.to digitalmente)